

STATUTO

LINDBERGH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA XXIV MAGGIO
351/353

Numero REA: SP - 103933

Codice fiscale: 01138120116

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "B" all'atto N. 22229 di RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"LINDBERGH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "LINDBERGH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3

Norme applicabili

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La società si iscriverà al Registro regionale del Terzo Settore - Sezione cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.

Articolo 5

Oggetto

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi può essere connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

In relazione al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari, educativi e formativi si realizzerà attraverso:

- Interventi e servizi sociali , servizi e prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario in particolare attraverso la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi di servizi e centri di riabilitazione, centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali e strutture annesse quali laboratori, botteghe, etc., servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto

presso le famiglie, quanto presso strutture di accoglienza e forme di attività educativa sperimentale; progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza generica, educativa, infermieristica, sanitaria, riabilitativa;

- Attività legate all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare attività di prevenzione, di sostegno scolastico, compresa la gestione di strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo; oltre che attività di sensibilizzazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione rivolta alle persone in difficoltà, anche nell'ambito del mondo della scuola; attività di formazione, consulenza e orientamento; attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti; attività di sostegno ed accoglienza anche di tipo ludico e sportivo, legate anche a scambi culturali e linguistici, volti a favorire gemellaggi e internazionalizzazione, presso privati, scuole, residenze, stabilimenti e strutture anche temporanee messe a disposizione da enti pubblici e privati anche esteri al di fuori del territorio italiano.
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Trasporto disabili: accompagnamento individuale di portatori di handicap ed il trasporto degli stessi tramite autovetture e/o altri automezzi specifici;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e dal contrasto della povertà educativa;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate anche attraverso attività di mediazione culturale, sociale e familiare;
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, riconducibili alle attività di mediazione alloggiativa nel senso più ampio, rivolte anche in particolare a persone senza fissa dimora; attività correlate di aiuto domestico familiare, incluso il governo della casa, la preparazione del vitto e il sostegno alla persone nelle attività quotidiane, compresa la comunicazione all'interno della famiglia e con il vicinato e i servizi sul territorio;

- Mediazione culturale in tutte le forme consentite dalla legge compresa l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Progettazione e organizzazione dell'accoglienza delle vittime di tratta che comprenda tutte le attività e la programmazione dei percorsi di assistenza, tutela e integrazione delle vittime;
- Mediazione familiare intesa come servizio sociale, di assistenza sociale, di orientamento e simili svolto a favore di individue e/o famiglie, nonché attività di tutela e orientamento di minori e consulenza in materia di bilanci familiari, nonché attività di consultorio familiare e matrimoniale;
- Attività di contrasto alla violenza di genere e a tutte le forme di discriminazione con attività di progettazione, assistenza e integrazione delle vittime e con azioni di prevenzione ed educazione finalizzate a tale scopo;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Attività di collaborazione e progettazione a qualsiasi titolo con persone e/o enti legati al servizio civile universale;
- Turismo sociale inteso come gestione di colonie, campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù, altri complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale ai sensi della legge 326 del 21 marzo 1958 e successive e conseguenti modificazioni e/o integrazioni;
- Attività di educazione ambientale per conto proprio e contro terzi, legate allo sviluppo di progetti e pratiche ecosostenibili, relativamente alla protezione dell'ambiente;

In particolare, per quel che riguarda lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si concretizzerà attraverso:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Gestione e organizzazione di momenti di ritrovo, di confronto e di svago, nonché realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, di locali e strutture ricettive (comprehensive di locali, impianti e opere complementari) quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, villaggi turistici, motel, camping, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, annessi o meno a tutte le attività predette; distribuzione sotto qualsiasi genere di alimenti e bevande, convivenze in genere, mense, centri per la ristorazione collettiva, e quant'altro di simile, servizi di catering e banqueting; ricerca, selezione, acquisizione e distribuzione di qualsiasi tipo di derrata alimentare dando sempre la scelta a prodotti salubri e possibilmente locali; gestione a tale scopo di magazzini, impianti, depositi e filiali appositamente costruiti e/o presi in locazione o concessi in comodato; conduzione di aziende del settore della ristorazione e del turismo, comunque pervenute alla Cooperativa e ciò per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci; gestione di stabilimenti balneari, spiagge, palestre, parcheggi, autorimesse;
- Attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e disinfestazione;
- Cura e manutenzione del paesaggio, nonché attività di giardinaggio;
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

civile ed industriale;

- Allestimento di locali e aree per manifestazioni pubbliche e private;
- Servizi di recapito, volantinaggio, affissioni e portierato;
- Custodia e gestione di centri e attività di tipo turistico, culturale e informativo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo musei, librerie, giardini, parchi, laboratori, punti di informazione turistica, informa giovani, etc.
- Attività pubblicitarie, di grafica, di stampa, in particolare produzione e pubblicazione di materiale didattico, divulgativo e scientifico, guide e testi; ideazione, sviluppo, produzione e promozione di guide e altro materiale informativo in formati digitali, applicazioni e altri sistemi interattivi; nonché progettazione e realizzazione di siti internet, portali, etc.
- Sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software);
- Servizi di ufficio stampa e segreteria;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Sviluppo e gestione di piattaforme di commercio elettronico e creazione di marchi di prodotto;
- Assistenza informatica e di data entry;
- Commercializzazione di manufatti, oggettistica in genere, creazioni artistiche all'interno di locali autonomi e non, in mercatini, fiere, esposizioni, centri commerciali, etc.
- Attività di trasporto terrestre di passeggeri a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo scuolabus, autobus, navette, noleggi speciali, etc.
- Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento, modifiche e riparazioni di articoli di vestiario e simili, fabbricazione di abiti ignifughi e di sicurezza nonché di dispositivi di protezione individuale in generale;

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) *soci lavoratori retribuiti*, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al

successivo articolo 18;

- b) *soci volontari*, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale - con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del requisito fissato dall'art. 11 legge 381/1991.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, ammettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere approvato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quello stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 *Obblighi dei soci*

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
 - c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
 - e) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
 - f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
- E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9 *Soci Speciali*

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori retribuiti in una categoria speciale in ragione

dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la

formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto o per qualunque causa che impedisca comunque al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
- i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
- m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15

Rimborso delle azioni

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle azioni da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del

socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle azioni sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 19

Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristori ai soci cooperatori, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, che dovrà disciplinare tale istituto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle

disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:

- per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE
BILANCIO
Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da azioni di valore non inferiore a quello stabilito nell'atto costitutivo né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello

scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Articolo 21

Versamento delle azioni sottoscritte

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22

Caratteristiche delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero capitale sociale detenuto dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;

b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
3. nomina l'organo amministrativo;
4. procede alla nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per l'approvazione del regolamento di cui all'art. 18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono

constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30

Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri: il numero dei componenti è determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari, conformemente a quanto disposto dal presente statuto e della legge, non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo

determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di membri.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,

firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33

Revisione legale e Collegio Sindacale

La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione. Tale attività può essere svolta dal Collegio sindacale se nominato. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

L'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Compiti del Collegio Sindacale

Ogni componente del collegio sindacale deve vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile non sia esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni: delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Ove consentito dalla legge, anche in assenza del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore.

TITOLO XI

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 35

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità

delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Riviera di Liguria - Imperia, Savona, La Spezia con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmato **Ciro Picariello**

" **Rocco Paolo Infantino** Notaio sigillo